

STATUTO

ISTITUTO DI PSICOLOGIA INTERCULTURALE ETS

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: **"ISTITUTO DI PSICOLOGIA INTERCULTURALE ETS"**, di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione ha sede legale in Siena, Piazza del sale n. 5 e ha una sede operativa in Roma, viale Mazzini n. 134. Con delibera del Consiglio direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative in Italia e all'estero. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 OGGETTO E SCOPO

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- prevenire ed individuare le cause psicologiche e sociali del disagio individuale e di gruppo, con particolare riferimento ai fenomeni di discriminazione, xenofobia e razzismo nelle relazioni sociali ed all'interno delle agenzie formative (scuola, famiglia ed altre istituzioni pubbliche e/o private);
- approfondire e diffondere lo studio dell'ambiente sociale e naturale promuovendo la cultura dell'integrazione, l'educazione alla cittadinanza, alla sostenibilità alla pace;
- promuovere studi e ricerche, consulenze e formazione su tematiche interculturali su questioni di interesse scolastico, familiare e sociale;
- fornire consulenza su progetti d'innovazione nel campo della didattica, della prevenzione del disagio giovanile e sulla loro realizzazione;
- fare promozione culturale;
- organizzare convegni, conferenze, corsi, mostre anche itineranti, visite guidate, scambi di insegnanti, e studenti;

- realizzare progetti finanziati interamente o parzialmente dall'Unione Europea;
- partecipare a bandi di concorso dell'amministrazione Pubblica;
- promuovere accordi di rete con scuole, reti di scuole, enti e associazioni o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie;
- promuovere e curare corsi di aggiornamento e formazione per docenti scolastici e per altre associazioni culturali.

All'interno dell'Associazione vengono garantiti le pari opportunità tra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

Per il raggiungimento dei suoi fini statuari l'Associazione potrà intraprendere ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna dal suo Consiglio Direttivo e potrà stabilire rapporti di collaborazione con Enti Pubblici, Enti Privati ed Associazioni di secondo livello.

L'Associazione è apolitica e apartitica ed ha la facoltà di aderire ad associazioni nazionali e internazionali che abbiano le stesse caratteristiche e finalità.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera dei volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 3 SOCI

L' Adesione all' Associazione è a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso.

Possono aderire tutte le persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di ammissione deve essere presentata in forma scritta al Consiglio direttivo, con l'indicazione dei propri dati anagrafici e dei recapiti telefonici e/o telematici per ricevere le comunicazioni sociali. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata nel registro degli associati. Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il Consiglio Direttivo delibera annualmente l'importo, i termini e le modalità di versamento della quota associativa, che deve essere sempre versata per intero ed in unica soluzione.

Le modalità di partecipazione dei Soci alle attività dell'Associazione sono disciplinate da apposito Regolamento.

Il Socio accetta incondizionatamente il presente Statuto.

I Soci hanno diritto:

- a) di voto nell'assemblea, se sono iscritti da almeno tre mesi;
- b) a ricevere le comunicazioni periodiche informative dell'Associazione se hanno fornito un indirizzo di posta elettronica;
- c) a prendere visione e consultare, presso la sede dell'Associazione, consultare i libri associativi, gli atti e la relativa documentazione associativa, previa richiesta scritta e motivata indirizzata al presidente dell'associazione.

Art. 4 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per:

- morte;
- recesso (in caso di recesso lo stesso deve essere presentato entro la scadenza dell'anno sociale, che va dal 1 gennaio al 31 dicembre ed ha efficacia dall'anno successivo);
- mancato pagamento, entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo, della quota associativa;
- esclusione, con delibera del Consiglio Direttivo. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, che dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata notificata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione può adire all'Assemblea.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 5 ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato scientifico;
- l'Organo di controllo (se nominato).

AC

Art. 6 OBBLIGHI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ogni Organo collegiale dovrà verbalizzare in apposito registro le deliberazioni adottate. Copie di tali delibere potranno essere rilasciate soltanto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. Nessun documento potrà sostituire le regolari copie delle delibere, né attestare la volontà dell'Associazione e dei suoi Organi.

Art. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo e avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e mediante affissione all'albo della Sede Sociale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo entro il 30 aprile di ogni anno.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- esprimere pareri e formulare proposte sull'attività dell'Associazione;
- ratificare le modifiche ai Regolamenti assunte dal Consiglio nel corso dell'anno;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece dal componente più anziano del Consiglio Direttivo, o in assenza anche di questo dal Socio indicato dall'Assemblea stessa.

Il verbale deve essere redatto dal Segretario dell'Assemblea, nominato dal Presidente tra i Soci presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi anche nella stessa giornata a distanza di almeno due ore, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le votazioni ordinariamente saranno per alzata di mano; potranno altresì farsi per appello nominale.

È però obbligatoria una votazione a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti e quando la deliberazione riguardi una singola persona. In questo caso l'interessato è obbligato ad allontanarsi.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

AC

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario;
- emana i Regolamenti e delibera le modifiche ai medesimi che si rendessero necessarie;
- delibera la costituzione e la soppressione di Commissioni permanenti od occasionali determinandone la composizione, le funzioni e la durata;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, il Bilancio preventivo e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- stabilisce l'ammontare delle quote sociali;
- procede alla nomina di delegati dell'Associazione presso organismi esterni.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea tra i soci per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

I singoli consiglieri decadono:

- per dimissioni, da presentare in forma scritta;
- per perdita della qualifica di Socio;
- per decadenza dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta almeno la metà dei Consiglieri più uno.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I verbali sono redatti dal Segretario e controfirmati da chi presiede la riunione e vengono conservati agli atti.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni inerenti alle cariche.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

fe

Art. 9 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Vigila sul rispetto dello Statuto e del Regolamento, sulla esecuzione delle deliberazioni e sulla osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo e sovrintende sull'eventuale struttura tecnico amministrativa.

Convoca l'Assemblea dei Soci.

In caso di necessità e/o di urgenza, il Presidente, sentito il Socio più anziano del Consiglio, può assumere le relative decisioni con obbligo di ratifica da parte del Consiglio alla prima riunione.

Il Presidente può delegare funzioni di rappresentanza anche a singoli Consiglieri.

Il Presidente, allo scadere del mandato, resta in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente.

Nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni viene sostituito in ogni sua attribuzione dal membro del Consiglio direttivo più anziano, se il Consiglio stesso non abbia provveduto ad eleggere un Vice Presidente.

Art. 10 TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio tra i suoi componenti ed è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria e della tenuta dei relativi registri. Semestralmente dovrà presentare al Consiglio la situazione finanziaria e di cassa.

Il Tesoriere può essere revocato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e decade con il decadere dello stesso consiglio.

Art. 11 SEGRETARIO

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Segretario ha l'obbligo di dare, in collaborazione con il Presidente, puntuale esecuzioni alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Redige i verbali delle riunioni del Consiglio, li raccoglie e li archivia, tiene aggiornato l'elenco dei Soci.

Il Segretario può essere revocato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e decade con il decadere dello stesso Consiglio.

Art 12 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell'Associazione. È composto da 4 a 8 membri che possono essere eletti anche tra persone non socie per un numero non superiore alla metà. La nomina del Comitato Scientifico spetta all'Assemblea. Il Comitato nomina tra i suoi membri un Presidente il quale, tra l'altro, manterrà i necessari contatti con gli altri organi dell'Associazione.

ART. 13 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 17 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

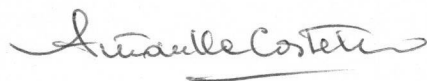
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

